

Parte Normativa Contratto integrativo 2023

Premesse

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le disposizioni generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ed in particolare l'articolo 23, commi 1 e 2;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 ed in particolare l'art. 14, che prevede gli sviluppi economici all'interno delle aree definendo i criteri e le procedure per la loro realizzazione e rinviando la relativa attuazione alla contrattazione integrativa di amministrazione;

VISTO l'accordo sindacale sottoscritto il 20 dicembre 2022 sulle famiglie professionali.

Progressioni economiche all'interno delle Aree

Art.1.

Al fine di valorizzare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area e della famiglia professionale di appartenenza, come individuate nell'Accordo Sindacale sottoscritto il 20/12/2022, si dà attuazione all'articolo 14 del CCNL 2019-2021, il quale prevede che ai dipendenti possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più "differenziali stipendiali" di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio, che si configurano come progressioni economiche all'interno dell'area ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del Decreto legislativo 165 del 2001 e non determinano l'attribuzione di mansioni superiori.

Art.2.

La misura annua lorda del "differenziale stipendiale" per ciascuna Area del sistema di classificazione, nonché il numero massimo di "differenziali stipendiali" attribuibili a ciascun dipendente per tutto il periodo in cui permanga l'inquadramento nella medesima Area, sono stabiliti nella tabella 1 del CCNL 2019-2021 che di seguito si riporta.

AREA	Misura annua lorda differenziale stipendiale	Numero massimo differenziali attribuibili
Funzionari	€ 2.250	5
Assistenti	€ 1.250	5
Operatori	€ 800	2

Art.3.

- L'attribuzione dei "differenziali stipendiali" avviene mediante procedura selettiva in relazione alle risorse del Fondo risorse decentrate destinate a tale finalità.
- L'impegno delle parti sarà sempre quello di ripartire equamente le risorse che si renderanno disponibili nel Fondo risorse decentrate destinate a tale finalità, in modo da riconoscere le progressioni economiche in proporzione al numero dei dipendenti presenti in ciascuna Area.

Art. 4.

Per essere ammessi alla procedura selettiva i lavoratori non devono aver beneficiato negli ultimi due anni di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate. E' inoltre condizione necessaria l'assenza, negli ultimi due anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previste dall'articolo 43 (Codice disciplinare), comma 3, lettera f), CCNL 2019-2021, al rimprovero scritto.

Art. 5.

Non è possibile attribuire più di un "differenziale stipendiale" a dipendente per ciascuna procedura selettiva.

Art. 6.

Nel rispetto di quanto stabilito all'art. 3 comma b, i "differenziali stipendiali" sono attribuiti, per l'anno 2023, in coerenza con le risorse previste per la copertura finanziaria (19.100 €). Le progressioni riguarderanno il 50% degli aventi diritto all'interno di ciascuna Area (50% degli Operatori, 50% degli Assistenti, 50% dei Funzionari, destinando l'unità di resto all'Area con un limite per l'attribuzione dei "differenziali stipendiali" inferiore, ovvero gli Operatori), ossia i dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio 2023, come indicato nella seguente tabella:

AREE	PERSONALE IN SERVIZIO a tempo indeterminato al 1° gennaio 2023	PERSONALE SENZA PROGRESSIONE ECONOMICA NEGLI ULTIMI 2 ANNI	DESTINATARI DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA 2023	VALORE ANNUALE FASCIA	COSTO ANNUALE
FUNZIONARI	3	3	1	€ 2250	€2.250
ASSISTENTI	19	19	9	€ 1250	€11.250
OPERATORI	13	13	7	€ 800	€5.600
TOTALI	35	35	17		€ 19.100

ART. 7

La graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva sarà definita in base ai seguenti criteri:

- 1) Media delle ultime 3 valutazioni individuali: **peso 40%**
 - a. Da 70 a 80 % : 0 punti
 - b. Da 80 a 90 %: 10 punti
 - c. Da 90 a 100 %: 20 punti

- 2) Esperienza professionale maturata alla data del 31 dicembre 2022: **peso 40%**
 - a. 0,1 punto per ogni mese di servizio, anche precedentemente prestato a tempo determinato presso l'Ente.

- 3) Ulteriori criteri correlati alle capacità culturali e professionali: **peso 20%**

Punteggi non cumulabili:

 - a. 3 punti: diploma di scuola secondaria di primo grado (ex licenza media);
 - b. 6 punti: diploma di qualifica professionale conseguito alla fine di un corso di studi di durata triennale;
 - c. 12 punti: diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito alla fine di un corso di studi di durata almeno quadriennale (Ex diploma di maturità);

- d. 16 punti: laurea triennale o titoli equipollenti/equiparati;
- e. 20 punti: diploma di Laurea v.o./Laurea specialistica/Laurea magistrale o titoli equipollenti/equiparati;

Punteggi cumulabili fino a max 3 punti:

- a. 1 punto master I livello conseguito presso istituzioni Universitarie pubbliche o private e presso scuole di amministrazione pubblica
- b. 2 punti master II livello conseguito presso istituzioni Universitarie pubbliche o private e presso scuole di amministrazione pubblica
- c. 3 punti per Dottorato di Ricerca
- d. 3 punti per l'abilitazione professionale con superamento di esame di stato
- e. 3 punti specializzazione post-laurea

I titoli di cui sopra saranno valutabili solo se attinenti alle mansioni connesse alla progressione economica.

- 4) Non conseguimento di progressioni economiche da oltre sei anni: punteggio aggiuntivo pari al 3% della somma dei punteggi ottenuti con l'applicazione dei criteri di cui ai punti 2 e 3.

Art. 8

In caso di parità di punteggio, la priorità andrà al dipendente con la maggior anzianità di servizio e in caso di ulteriore parità al dipendente anagraficamente più anziano.

Art. 9

Le progressioni economiche sono attribuite con decorrenza 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di riferimento.